

CIRCOLARE INFORMATIVA n. 16 - Giugno 2007

**STUDI DI SETTORE: LE INDICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE
ENTRATE**

(Sunto della C.M. n.31/2007)

PANORAMA GENERALE

**Principali novità
introdotte dalla
Finanziaria 2007**

La Finanziaria per l'anno 2007 ha introdotto le seguenti novità in tema di Studi di Settore:

- revisione periodica obbligatoria triennale dello studio di settore (la revisione comporta, di solito, un incremento dei ricavi o compensi congrui);
- l'applicabilità dello studio anche a soggetti con periodo di imposta diverso da 12 mesi (dal 2007);
- l'introduzione di nuovi indici di coerenza della normalità economica in sede di revisione periodica degli Studi di Settore, a decorrere dal periodo d'imposta 2007 e l'introduzione, già dal periodo d'imposta 2006, di specifici indici di coerenza di normalità economica;
- l'ampliamento della platea dei contribuenti assoggettati agli studi tramite la previsione dell'innalzamento del limite massimo dei ricavi e compensi previsto per l'applicazione degli Studi di Settore, fissato a partire dal 2007 in 7,5 milioni di euro;
- la modifica di alcune cause di esclusione dall'applicazione degli studi per ampliare la platea degli interessati, in particolare per quanto attiene la cessazione e la riattivazione della partita Iva e la prosecuzione di attività già svolte, in precedenza, da altri soggetti;
- la limitazione ad effettuare accertamenti presuntivi nei confronti dei soggetti congrui agli Studi di Settore;
- l'introduzione di specifici indicatori per i soggetti cui non si applicano gli Studi di Settore;
- la previsione dell'invio del modello relativo ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore anche da parte di soggetti interessati da alcune cause di esclusione;
- il rafforzamento, in fase di accertamento, delle sanzioni relative all'omessa o infedele compilazione del modello Studi di Settore

**NOVITÀ DI CARATTERE TECNICO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI STUDI:
gli indicatori di normalità economica**

<p>Funzione degli indicatori</p>	<p>La principale novità del software Gerico per il periodo di imposta 2006 è rappresentato dalla introduzione degli indicatori di normalità economica; gli stessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ hanno la funzione di segnalare eventuali anomalie rispetto a comportamenti normali degli operatori del settore; ▪ contribuiscono alla stima dei ricavi o compensi mediante gli Studi di Settore, aggiungendosi alla tradizionale analisi della congruità dei ricavi o compensi dichiarati e determinando, in caso di incoerenza, un incremento dei ricavi o compensi stimati dalla “funzione di ricavo/compenso”; ▪ le risultanze dello studio saranno comunque uniche e terranno già conto dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli indicatori di normalità.
<p>Tipologie di indicatori</p>	<p>Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 marzo 2007, sono stati approvati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 indicatori di normalità economica per gli esercenti attività d’impresa: <ol style="list-style-type: none"> a) rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi; b) rotazione del magazzino o durata delle scorte; c) valore aggiunto per addetto; d) redditività dei beni mobili strumentali; ▪ 2 indicatori di normalità economica per gli esercenti attività di lavoro autonomo: <ol style="list-style-type: none"> a) rapporto tra ammortamenti dei beni mobili strumentali e valore degli stessi; b) resa oraria per addetto o resa oraria del professionista; ▪ 2 indicatori di normalità economica per i contribuenti esercenti due o più attività d’impresa, ovvero una o più attività d’impresa in diverse unità di produzione o di vendita tenuti all’annotazione separata dei ricavi: <ol style="list-style-type: none"> a) valore aggiunto per addetto; b) redditività dei beni mobili strumentali.
<p>Comportamento degli Uffici</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ gli Uffici, in sede di contraddittorio, dovranno valutare con estrema attenzione la posizione del contribuente, soprattutto nelle ipotesi in cui l’applicazione degli indicatori in parola determini scostamenti assai rilevanti tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli stimati dallo studio di settore; ▪ qualora la suddetta valutazione porti a ritenere non attendibile il risultato determinato da singoli indicatori, gli Uffici avranno cura di adeguare la stima complessiva operata dal <i>software</i> Gerico alla concreta situazione del contribuente, depurandola dei maggiori ricavi o compensi scaturiti dall’applicazione degli indicatori considerati inattendibili; ▪ nella fase di contraddittorio particolare attenzione deve essere inoltre dedicata al controllo della correttezza e veridicità dei dati indicati nel modello dei dati rilevanti a fini dell’applicazione degli Studi di Settore, in generale e soprattutto con riferimento alle variabili che rilevano ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica (es. quote di ammortamento, indicazione del personale e dei collaboratori addetti all’attività, soci che prestano l’attività nella società, la percentuale di apporto di lavoro, ecc.).

Marginalità economica	<ul style="list-style-type: none"> ▪ gli Uffici dovranno tenere in particolare considerazione le situazioni in cui sia fondatamente ipotizzabile che l'attività sia svolta in condizioni cosiddette "di marginalità economica"; l'applicazione degli indicatori di normalità economica potrebbe comportare stime oggettivamente sproporzionate rispetto alla effettiva situazione del contribuente; ▪ la condizione di marginalità economica è generalmente contraddistinta da determinati elementi, ancorché differenti per ogni singolo di settore, quali ad esempio: la localizzazione territoriale dell'attività; le ridotte dimensioni del mercato servito; l'età del contribuente; la limitata dotazione di beni strumentali e/o l'obsolescenza dei beni medesimi; l'assenza di dipendenti (per le attività dove invece se ne registra, di regola, la presenza); l'assenza di costi relativi a servizi.
Adeguamento differenziato agli studi	<p>I contribuenti che vogliono adeguarsi alle risultanze degli Studi di Settore debbono avere come obiettivo i maggiori ricavi o compensi che tengono conto della maggiorazione degli indicatori di normalità economica.</p> <p>Nel caso in cui verifichi un'incoerenza derivante dalla applicazione degli indicatori "rotazione del magazzino" o "durata delle scorte", il <i>software</i> Gerico 2007 può evidenziare due differenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ uno relativo all'adeguamento da effettuare ai fini dell'Iva; ▪ l'altro concernente le imposte sui redditi e l'Irap.
Maggiorazione del 3%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'introduzione dei nuovi indicatori di normalità economica è da assimilare ad una "revisione" degli studi medesimi, poiché comporta un diverso meccanismo di stima dei ricavi o compensi presunti rispetto a quello in precedenza previsto. ▪ Pertanto, per il solo periodo d'imposta 2006, non opera la disposizione concernente il versamento della maggiorazione del 3% in sede di adeguamento in dichiarazione. Tale disposizione trova comunque applicazione con riguardo ai soggetti nei cui confronti non vengono determinati maggiori ricavi o compensi per effetto degli indicatori di normalità economica, qualora l'ammontare dei ricavi o compensi stimati da Gerico risulta superiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

MECCANISMI PER AMPLIARE LA PLATEA DI SOGGETTI INTERESSATI AGLI STUDI

Cessazione e ripresa dell'attività e mera prosecuzione di attività	<p>Gli Studi di Settore non sono applicabili nei confronti dei soggetti che iniziano o cessano la propria attività nel corso del periodo di imposta. Tuttavia, il legislatore ha circoscritto tale generalizzata esclusione prevedendo, con effetto dal periodo d'imposta 2006, l'applicazione degli Studi di Settore nei confronti dei soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ hanno cessato l'attività ed entro sei mesi l'hanno nuovamente intrapresa; ▪ hanno iniziato (o meglio "continuato"), un'attività precedentemente svolta da altri soggetti.
---	--

STRUMENTI PER SCORAGGIARE L'INDICAZIONE DI DATI INFEDELI NEI MODELLI DEGLI STUDI DI SETTORE

Incremento delle sanzioni

E' stata aumentata del 10% la sanzione pecuniaria applicabile in sede di accertamento, ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap, per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione dei dati degli Studi di Settore.

La maggiorazione si applica alla sanzione-base a condizione che:

- il maggior reddito d'impresa, arte o professione (per le imposte sui redditi);
- la maggiore imposta o la minore imposta detraibile o rimborsabile (per l'imposta sul valore aggiunto);
- la maggiore base imponibile (per l'imposta sulle attività produttive)

accertati a seguito della corretta applicazione degli Studi di Settore, eccedano, rispettivamente, il 10% di quanto dichiarato dai contribuenti.

Le norme si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente al 01.01.2007.

Fanno scattare la sanzione:

- le ipotesi di non corretta indicazione di quelle informazioni che rilevano ai fini della determinazione della "funzione di regressione";
- l'infedele ovvero omessa indicazione di quelle variabili che, pur non rilevanti ai fini della funzione di regressione, incidono comunque sulla determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (es. quote di ammortamento che potrebbero essere rilevanti ai fini dell'indicatore di normalità economica relativo alle spese per il godimento dei beni strumentali mobili). L'incremento della sanzione non è, invece, applicabile in relazione a quelle fattispecie di infedele od omessa indicazione nell'allegato Studi di Settore delle variabili c.d. "descrittive", cioè quelle concernenti i dati specifici dell'attività che non influenzano né il risultato dello studio di settore, né tantomeno incidono sulla determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo;
- l'indicazione nel modello di dichiarazione Unico di cause di esclusione o di inapplicabilità non esistenti.

STRUMENTI PER INCENTIVARE E PREMIARE L'ADEGUAMENTO IN DICHIARAZIONE

Inibizione agli accertamenti

Nei confronti dei contribuenti che risultino "congrui" rispetto alle risultanze degli Studi di Settore (anche per adeguamento in dichiarazione) l'accertamento di tipo presuntivo può essere effettuato solo al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- l'ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione di tipo presuntivo, sia superiore al 40% dell'ammontare dei ricavi/compensi dichiarati;
- l'ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione presuntiva, superi, in valore assoluto, 50.000 euro.

La preclusione opera solo a condizione che le informazioni indicate dal contribuente nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore non siano viziate da irregolarità tali da rendere applicabili le ulteriori sanzioni introdotte.

La nuova norma troverà applicazione con riferimento agli accertamenti riguardanti i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.

L'ACCERTAMENTO CON GLI STUDI DI SETTORE

Soggetti interessati	<p>A decorrere dal periodo di imposta 2005, l'unica condizione necessaria, indipendentemente dalla tipologia del soggetto (esercente attività di impresa o di arti e professioni) e dal regime contabile adottato, è quella dello scostamento tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli stimati dagli Studi di Settore nel singolo periodo d'imposta considerato.</p>
Inquadramento generale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ gli accertamenti basati sugli Studi di Settore possono essere effettuati ogni qualvolta il contribuente dichiara ricavi o compensi "non congrui" rispetto alla stima, <i>senza che l'Amministrazione Finanziaria debba fornire ulteriori dimostrazioni</i> a sostegno della pretesa tributaria. ▪ trattandosi di presunzione relativa, gli accertamenti in parola devono essere sempre calibrati tenendo in debito conto tutti gli elementi offerti dal contribuente per dimostrare che i ricavi o compensi presunti non sono stati effettivamente conseguiti; ▪ gli "scostamenti" coincidono con le "gravi incongruenze" che rappresentano, a propria volta, il presupposto per fondare l'accertamento sulle risultanze degli Studi di Settore; ▪ tali "gravi incongruenze" non si possono considerare esistenti solo in presenza di elevate differenze tra ricavi dichiarati e quelli determinati in base agli Studi di Settore, ma non possono, al tempo stesso, ritenersi sussistenti in presenza di qualsiasi scostamento, indipendentemente dalla relativa rilevanza in termini assoluti o percentuali. ▪ scostamenti di scarsa rilevanza in termini assoluti o in termini percentuali (in rapporto all'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati) potrebbero, infatti, rivelarsi idonei ad integrare le sopra menzionate "gravi incongruenze", oltre a determinare l'oggettiva difficoltà, per il contribuente, di contraddire le risultanze dello studio di settore. ▪ gli Uffici dovranno considerare prioritariamente gli scostamenti maggiormente significativi, mentre gli scostamenti di più modesta entità potranno comunque essere considerati come elementi da utilizzare unitamente ad altri elementi disponibili o acquisibili con gli ordinari poteri istruttori.
Invito al contraddittorio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ l'Ufficio, prima di procedere alla notifica dell'avviso di accertamento, deve invitare il contribuente a comparire presso i propri uffici; ▪ in tale sede l'Ufficio ha il compito di <i>"...verificare e di adeguare le risultanze dello Studio di Settore alla situazione effettiva del contribuente...."</i> garantendo allo stesso la possibilità di fornire giustificazioni in merito al mancato adeguamento alle risultanze degli Studi di Settore; ▪ lo scostamento potrà essere giustificato non solo in base a prove documentali, che abbiano un riscontro diretto ed immediatamente quantificabile sui ricavi dichiarati, ma anche in base ad un ragionamento di tipo presuntivo che si fondi su elementi certi e che conduca a valutazioni che abbiano una reale capacità di convincimento (In particolare, possono essere evidenziate circostanze specifiche o elementi che non sono prese in considerazione dallo studio di settore, che costituisce uno strumento idoneo a rappresentare l'andamento dell'attività in condizioni di normalità).